



DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Fascicolo

Al Segretariato Generale
Ufficio Conferenze dei servizi

Oggetto: Roma Capitale – Stadio della Roma in loc. Tor di Valle Parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e RDL 3267/23 e R.D. 1126/26.

VISTA la nota prot. n° 457094 del 12/09/2016 con cui La Regione Lazio – Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità ha indetto la Conferenza dei Servizi sul Progetto Definitivo in oggetto;

TENUTO CONTO che l'allora competente Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative – Area Difesa del Suolo e Bonifiche – con nota (parere) prot. n. 4648884 del 12/08/2014, in ambito della Conferenza dei Servizi Preliminare allo Studio di Fattibilità concernente la proposta "Tor di Valle – Stadio della Roma" (art.1 co. 304 L.147/2013) esprimeva parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001;

VISTA la nota con cui sono state richieste integrazioni di tipo geologico, vegetazionali e urbanistiche (perimetro dell'area oggetto della variante) nell'ambito della conferenza dei servizi

CONSIDERATO che è pervenuta solo una parte della documentazione integrativa ma comunque l'insieme della documentazione consente l'espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che dalla analisi del PAI della Autorità di Bacino del Tevere l'area risulta interessata da settori classificati a rischio a causa della possibile esondazione del fosso di Vallerano;

CONSIDERATA la nota della Autorità di Bacino del Tevere n°0000261 del 20/01/2017 in cui si esplicitano le procedure per la deperimetrazione dell'area, ossia *"con la realizzazione e il collaudo di dette opere la Regione Lazio potrà, inoltre, esporre apposita richiesta ai fini dell'aggiornamento del PAI interessante le aree in questione, da operarsi con le procedure previste dall'art. 43, comma 5 delle N.T."*

CONSIDERATO che nella stessa nota si ribadisce *"la necessità di realizzare opere di messa in sicurezza secondo gli elaborati presentati e con priorità rispetto alle altre componenti."*

TENUTO CONTO quindi degli aspetti di pericolosità e rischio idraulico attualmente presenti nell'area e considerato che è prioritaria la messa in sicurezza dell'area rispetto alla realizzazione di tutte le opere previste dal progetto.

Il parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 viene rilasciato favorevole a condizione che, la sua efficacia sia legata al parere favorevole della Autorità di Bacino del Tevere per quanto riguarda le aree delimitate dal PAI e si ribadiscono le prescrizioni impartite con nota (parere) prot. n. 4648884 del 12/08/2014.

Per quanto riguarda il Vincolo idrogeologico R.D.L. 3267/23, rilevato che il territorio oggetto d'intervento è in larga parte privo di zone boscate o ad esse assimilabili, e che le formazioni arboree assimilabili a bosco sono soprattutto quelle ripariali peraltro interferite in maniera puntiforme dalle opere di progetto;

PRESO ATTO che art.18 del R.D. n.1126/1926 esclude *"i terreni laterali ai fiumi e torrenti"* dalla normativa del Vincolo Idrogeologico e li sottopone esclusivamente all'autorizzazione ai sensi degli art.96 e 97 del R.D. n.523/1904 (ex artt. 168 e 169 della L. 2248/1865-All.F);



Qualora sussista il Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, per le opere previste in aree boscata o ad essa assimilabile (cfr. art. 45 L.R. 53/98), con esclusione di quelle ripariali, il Nulla Osta potrà essere rilasciato solo a seguito della presentazione del progetto di cantierizzazione in cui sia chiara l'ubicazione dell'opera e la relativa movimentazione terra e comunque precedentemente al rilascio di concessioni e/o permessi a costruire.

Il Direttore
Ing. Mauro Lasagna